

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<i><b>Rispondenti</b></i>	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispondente che ha chiesto l'anonimato (RA)</li><li>• Unicredit (UCI)</li><li>• Federcasse (FC)</li></ul>
---------------------------	--

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte)	VALUTAZIONI
<i><b>Segnalazione annuale delle operazioni con soggetti collegati (base individuale)</b></i>	<b>Ambito di applicazione</b> – è stato chiesto (UCI) un chiarimento sulla definizione di “operazione” ai fini della compilazione del relativo schema segnaletico. In particolare, è stato chiesto di confermare che i meri movimenti contabili (quali ad esempio i movimenti sui conti correnti o i pagamenti derivanti da contratti in essere) non rientrano nella definizione di operazione.	SI	Con riferimento alla definizione di operazione, si conferma il rinvio alla Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3. In merito si precisa che: 1) un’operazione è da considerarsi “effettuata” dal momento in cui è perfezionata giuridicamente; 2) successive movimentazioni esecutive/attuative non determinano nuove operazioni; 3) le operazioni ordinarie di importo esiguo (cfr. definizione nel Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, para 3.7.1) non sono oggetto di rilevazione come indicato nella Sezione 13, Sottosezione 3, paragrafo 3.1.3.
	<b>Costi</b> - È stato evidenziato (RA, UCI) come la segnalazione delle operazioni comporti significativi costi di im-	È stato chiesto (RA) di precisare meglio l’oggetto e la tempistica della segnalazione delle operazioni, tenuto conto che le disposizioni richiedono la rendicontazione delle operazioni “effettuate” ad una certa data. In particolare, è stato chiesto di confermare che il momento in cui l’operazione deve ritenersi “effettuata” coincide col momento in cui il vincolo contrattuale è sorto e le obbligazioni sono state assunte, senza alcuna rilevanza delle successive movimentazioni attuative (ad es.: movimenti sui conti correnti, pagamenti derivanti da contratti in essere).	SI

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Si/No/in parte)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
	<p>piano e di gestione, e la pianificazione di interventi organizzativi ed informatici di adeguamento che comunque richiederebbero un ampio periodo di tempo. In alternativa a quanto previsto nelle istruzioni segnaletiche UCI propone di prevedere la segnalazione delle sole operazioni di minore rilevanza per le quali sia stato espresso un parere da parte degli amministratori indipendenti.</p> <p>RA invece propone 3 opzioni alternative:</p> <p>1) limitare la segnalazione alle sole operazioni di minore rilevanza per le quali sia stato espresso un parere non favorevole da parte degli amministratori indipendenti;</p> <p>2) prevedere la segnalazione per le sole operazioni di minore rilevanza che sono state oggetto di iter deliberativo aggravato;</p> <p>3) esentare dalla segnalazione le operazioni di minore rilevanza che siano al contempo infragruppo, ordinarie e a condizioni di mercato; per le altre operazioni di minore rilevanza prevedere invece una segnalazione aggregata con periodicità annuale.</p>		<p>alla normativa CONSOB e ai principi contabili internazionali su alcuni profili dell'operatività in questione;</p> <p>2) i costi della rilevazione;</p> <p>si ritiene condivisibile una riduzione dell'ambito di applicazione dello schema segnaletico in esame. In particolare, le operazioni di minore rilevanza che siano al contempo infragruppo, ordinarie e a condizioni di mercato, sono esentate.</p>
<p><b>Segnalazione trimestrale delle singole operazioni di maggiore rilevanza (base individuale)</b></p>	<p><b>Chiarimento lessicale</b> - È stato chiesto (RA) di inserire sia nello schema segnaletico (pag. 13.2.8) che nelle istruzioni dirette a definire le “operazioni rilevanti” (par. 3.1.4 a pag. 13.3.6) un richiamo espresso alla definizione di “operazione di maggiore rilevanza” di cui alla Circ. 263, Tit. V.</p> <p><b>Relazione con lo schema segnaletico “Operazioni”</b> - È stato chiesto (UCI) di precisare se tale flusso segnaletico sia un “di cui” della segnalazione con soggetti collegati su base individuale.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Il testo normativo è stato emendato di conseguenza.</p> <p>Si conferma che le operazioni ricondotte nel presente flusso segnaletico costituiscono un “di cui” di quanto riportato nello schema segnaletico “Operazioni”.</p>

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Si/No/in parte)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
	<b>Attributo informativo "fattispecie di operazione"</b> - È stato chiesto (FC) di fornire un corredo informativo di maggiore dettaglio, anche attraverso esempi, con riguardo alle diverse fattispecie operative da indicare nelle sotto-voci disciplinate.	NO	Lo schema normativo coglie già le principali fattispecie riscontrate nella prassi. Ove dall'applicazione della normativa emergessero nuove casistiche si procederebbe ad ulteriori chiarimenti.
<b>Segnalazione delle esposizioni riferite ad attività in essere a dicembre 2011</b>	<b>Regime Transitorio</b> - È stato chiesto (RA) di chiarire se debbano essere tenute separate: i) le attività di rischio che superano i limiti previsti dalla disciplina in esame e rientrano nel regime transitorio previsto nell'atto di emanazione del 9° aggiornamento della Circ. 263, e ii) le attività di rischio che eccedono i limiti prudenziali e non rientrano nel citato regime transitorio.	NO	Sebbene la normativa di riferimento preveda un regime transitorio per talune attività di rischio, il fatto di ricadere in tale trattamento non rappresenta, di per se stesso, elemento discriminante ai fini della valutazione del rischio derivante dal rapporto tra la banca segnalante e la parte correlata in questione. Non si ravvisa pertanto l'opportunità di emendare lo schema segnaletico in tal senso. Tale scelta appare anche coerente con la richiesta di contenimento dei costi rappresentata da alcuni intermediari.
	In merito, è stato inoltre richiesto di specificarne il regime segnaletico (RA). In particolare, è chiesto di specificare se una banca appartenente ad un gruppo bancario possa non provvedere ad alcuna segnalazione relativa ad una posizione erogata in data antecedente al dicembre 2011 che alla data del 15 marzo 2013 (riferita alle esposizioni in essere al 31 dicembre 2012) superasse il 20% del patrimonio di vigilanza individuale.	NO	La segnalazione è necessaria a fini di vigilanza, l'attività di rischio citata nel caso di specie rientra nel perimetro di rilevazione segnaletico.
<b>Segnalazione delle attività di rischio con soggetti collegati (base consolidata)</b>	<b>Rapporti "infragrupo"</b> - È stato chiesto (RA, UCI) di confermare che i rapporti infragrupo siano esclusi nel flusso segnaletico delle "attività di rischio" a livello consolidato.	SI	Si conferma che le esposizioni tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario (infragrupo) non sono incluse nel perimetro di rilevazione su base consolidata.
	In particolare, è stato chiesto un chiarimento (RA) in merito al trattamento da riservare alle società oggetto di controllo congiunto rientranti nel perimetro di vigilanza prudenziale.	SI	Si conferma, altresì, che le esposizioni verso società oggetto di controllo congiunto rientranti nel perimetro di consolidamento sono incluse ai fini della normativa in esame.

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Si/No/in parte)	VALUTAZIONI
	<p><b>Norme locali sulla riservatezza di controllate estere</b> È stato chiesto (UCI) che siano specificate le modalità operative da porre in essere in caso di restrizioni normative locali alla contribuzione delle informazioni da parte di controllate estere.</p> <p>È stato chiesto (RA) di precisare se, ai fini segnaletici, il "limite individuale di fido" cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità del fattore di ponderazione 0% (Allegato A, Tit. V, Cap. 1 della Circ. 263) sia quello stabilito ai sensi della normativa sulla concentrazione dei rischi ovvero si riferisca a quelli specificamente previsti per le attività di rischio verso soggetti collegati.</p>	<p align="center">SI</p> <p align="center">SI</p>	<p>Nel caso in cui vi siano comprovate difficoltà nella raccolta delle informazioni, è fatta salva agli intermediari la facoltà di acquisire il maggior numero di informazioni, anche se non tutte, richieste dalla presente disciplina nel rispetto delle normative locali.</p> <p>Si precisa che il limite rilevante in questione è quello riferito alla disciplina sulle parti correlate.</p>
<p><b><i>Attività di rischio - fido massimo concedibile nei confronti di esponenti aziendali di BCC</i></b></p>	<p>È stato chiesto (FC) di chiarire la disciplina della franchigia (fido massimo concedibile) applicabile agli esponenti aziendali soci di BCC. In particolare, è stato chiesto di confermare che il beneficio della franchigia non vada esteso anche ai soggetti connessi alla parte correlata socio, bensì sia esclusivamente previsto per la parte correlata esponente aziendale socio.</p>	<p align="center">SI</p>	<p>Il quesito trova risposta nella comunicazione al sistema di gennaio 2013 (cfr. Boll. Vig n.1 del 2013, pag II.1) avente ad oggetto chiarimenti in materia di soggetti collegati, concentrazione dei rischi e rischio di credito standardizzato.</p>